

A partire dal 2015 il D. Lgs. n. 118 del 2011 richiede alle Regioni, agli enti locali, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale) di affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto a quelli già in uso.

Viene richiesto l'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese; nonché l'adozione del principio applicato della contabilità finanziaria. Gli enti interessati devono procedere al riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione.

Le prime attività necessarie per l'avvio della riforma nel 2015 sono l'adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell'ente. Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui è necessario avviare la ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014. Ne consegue anche l'esigenza di acquisire le informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, sia come quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui.

La nuova disciplina prevede il coinvolgimento diretto del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, con particolare riferimento al coinvolgimento delle Istituzioni degli enti locali. Infatti, il Consiglio regionale deve adottare il medesimo ordinamento contabile della Regione (principi contabili, piano dei conti, affiancamento della contabilità economico patrimoniale, schemi di bilancio, ecc.), con la medesima gradualità prevista per la regione. Parallelamente, gli organismi strumentali degli enti territoriali e degli enti locali in contabilità finanziaria devono adottare il medesimo ordinamento contabile dell'ente cui appartengono (principi contabili, piano dei conti, affiancamento della contabilità economico patrimoniale, schemi di bilancio, ecc.), con la medesima gradualità prevista per il proprio ente di riferimento.